

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 760

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del Deputato **MACRELLI**

*Annunziata il 2 aprile 1954*

#### Disposizioni relative al ruolo dei disegnatori del corpo del Genio civile

ONOREVOLI COLLEGHI! — Fino al 1920, non è esistito, presso il Ministero dei lavori pubblici, un apposito ruolo organico per i disegnatori del Genio civile, i quali prestavano servizio sulla base dell'apprezzamento da parte dell'Amministrazione della loro capacità, sotto la comune designazione di « Disegnatori straordinari ».

Soltanto con la legge 5 ottobre 1920, n. 1431, si procedette alla istituzione di un ruolo organico per il personale in parola, nel quale ruolo venne inquadrata una parte dei disegnatori straordinari già in servizio, previo esame da parte del Consiglio di amministrazione dei lavori pubblici, della posizione e dei requisiti di ciascuno di essi, ossia previo accertamento della loro capacità tecnica in rapporto ai compiti fissati per il ruolo di nuova istituzione.

*È essenziale tener presente che il ruolo stesso venne compreso, in conformità della sopraindicata legge 5 ottobre 1920, n. 1431, fra quelli della 2ª categoria tecnica allora esistente, che in seguito è stata sostituita dall'attuale gruppo B.*

Questo, in altri termini, costituisce la pregiudiziale su cui poggia tutto il ragionamento che segue, rivolto a dimostrare come ci sia stata, a danno dei disegnatori del Genio civile, una palese lesione di un loro legittimo e inoppugnabile diritto preconstituito.

Infatti, con l'attuazione del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, (che, come è noto, ordinò gerarchicamente il personale statale mediante la suddivisione in gruppi A, B e C),

il ruolo dei disegnatori del Genio civile, già facente parte della 2ª categoria tecnica, non venne compreso — analogamente a quanto disposto per gli altri ruoli della stessa categoria — nel gruppo B, ma nel gruppo C, donde l'originaria lesione di un diritto a seguito di un declassamento inopportuno ed ingiustificato.

Ma anche nel 1923 il legislatore ebbe per lo meno il sentore della illegittimità del provvedimento relativo ai disegnatori del Genio civile, poichè esso volle, pur non tenendo adeguato conto del grado di preparazione professionale e delle specifiche funzioni richieste al personale di cui si tratta, attenuare l'iniqua sorte con lo stabilire che esso fruisse, nell'ambito del gruppo C, di un trattamento speciale, consistente con l'inizio della carriera al grado XII anzichè a quello XIII ed in altre agevolazioni di minor rilievo.

Si trattò, evidentemente, di palliativi, tali da non acquietare l'ansia e l'amarezza più che giustificate del personale colpito, il quale non mancò di avanzare le sue proteste, tanto più che in quello stesso tempo venivano assegnati al gruppo B i ruoli dei disegnatori del Corpo di Commissariato militare, dell'Istituto geografico militare, delle Direzioni di artiglieria e dell'Ufficio geologico. E le rivendicazioni, dal 1923 ad oggi, sono state reiterate senza esito alcuno, quantunque, da quell'anno in poi, altre Amministrazioni, al di fuori di quella dei lavori pubblici, abbiano ottenuto l'inquadramento dei propri disegnatori nel gruppo B.

Questa inesplicabile disparità di trattamento ha aggravato la situazione del ruolo dei disegnatori del Genio civile, tanto che oggi, su un organico complessivo di 226 posti 110 risultano coperti, mentre ben 116 rimangono vacanti, profilandosi così quella che è l'attuale vera e propria crisi funzionale del ruolo stesso, che non può non compromettere seriamente tutto un settore delicato e importante del servizio del Genio civile.

Non bisogna dimenticare, infatti, che i disegnatori appartenenti al Ministero dei lavori pubblici che ha, come è noto, istituzionalmente le più precipue caratteristiche tecniche, non si limitano ad eseguire piante topografiche o semplicemente a riprodurre disegni, bensì hanno il compito di sviluppare i vari elementi dei progetti preparati da ingegneri e da architetti, elaborando piante, prospetti, sezioni, ecc., ed attendendo altresì allo studio particolareggiato di dati architettonici e artistici relativi ad opere di notevole rilievo. Si deve poi aggiungere che essi vengono utilizzati nel lavoro dei rilievi di campagna (che richiede la conoscenza e l'uso degli strumenti geodetici) e che la loro opera viene pure richiesta per la compilazione di perizie e per l'elaborazione dei dati tecnici connessi alla contabilità delle opere appaltate, mansioni tutte comprese fra quelle che sono proprie al personale tecnico di gruppo B.

Qualora, infine, si consideri che per essere ammessi ai concorsi per posti di disegnatore del Genio civile è attualmente richiesto da parte degli aspiranti il possesso di un titolo di studio rilasciato da una scuola media superiore (e cioè diploma della scuola di belle arti, abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole governative, diploma di geometra, diploma di perito agrimensore — titoli di studio questi che sono richiesti per accedere alle carriere di gruppo B della stessa Amministrazione dei lavori pubblici (diploma di geometra) e di altre Amministrazioni (finanze, ecc.) — apparirà più evidente l'iniqua espressione dell'attuale norma legislativa nel mantenere il ruolo in disamina nel novero di quelli di gruppo C.

Non può, quindi, meravigliare se i giovani diplomati, specialmente i migliori, preferiscano intraprendere altre carriere e disertare quasi del tutto i concorsi banditi dall'Amministrazione dei lavori pubblici per l'assegnazione di posti nel ruolo dei disegnatori: il che, in definitiva, si risolve in un grave danno per l'Amministrazione stessa, la quale non è da tempo in grado di far fronte, con lo scarso

numero dei disegnatori in servizio, a tutte le esigenze connesse al vasto settore della loro attività.

Per tutti i sopradetti motivi si è ritenuto predisporre la presente proposta di legge, il cui articolo 1, in sostanza, dispone il passaggio al gruppo B del ruolo dei disegnatori del Genio civile, riproducendo, per tutto il resto, l'apposita tabella allegata al decreto-legge 9 aprile 1948, n. 282, con le modifiche rese necessarie dalla diversa distribuzione dei gradi, modifiche che, per altro, non alterano il numero complessivo dei posti dell'intero ruolo.

L'articolo 2, nello stabilire i titoli di studio richiesti per l'ammissione al ruolo, ripete sostanzialmente il 1° e 2° comma dell'articolo 3 del decreto reale 1° febbraio 1932, n. 401.

L'articolo 3 concerne le disposizioni transitorie per la prima attuazione della legge, e, a questo proposito, occorre esaminare una particolare questione che ha bisogno di opportuni chiarimenti. Si tratta della sistemazione nel gruppo B del personale attualmente facente parte del ruolo di gruppo C che non risulta in possesso degli specifici titoli di studio elencati nella presente proposta di legge per l'ammissione al nuovo ruolo di gruppo B, pur essendo munito di altri titoli (licenza ginnasiale o tecnica — licenza della scuola artigiana di disegno) e pur avendo espletato, per più di trent'anni, con lodevoli risultati, le mansioni di disegnatore.

I disegnatori che si trovano in dette condizioni costituiscono un esiguo gruppo di circa venti unità, prossimi, nella gran parte, ad essere collocati in pensione, e giova osservare che, in effetti, non si tratta di accordare a loro un trattamento di favore, poiché essi provengono da quella 2ª categoria tecnica di cui più sopra è fatto cenno, circostanza che implica il loro legittimo diritto alla reintegrazione fra i personali appartenenti ai ruoli della 2ª categoria, ovverosia a quelli di gruppo B che attualmente l'hanno sostituita.

Al riguardo, è, altresì, da tener presente che, in conformità alla prassi costantemente seguita dall'Amministrazione statale, tutti gli appartenenti ad un ruolo che viene elevato a categoria superiore beneficiano senza eccezione del provvedimento, ossia ottengono il passaggio al nuovo ruolo di categoria superiore, indipendentemente dal possesso o meno dei titoli di studio richiesti per lo stesso nuovo ruolo.

Questa prassi ha un fondamento giuridico ed equitativo, chiaramente assunto dal Con-

siglio di Stato nel parere 31 ottobre 1949, n. 578, che, tra l'altro, così si esprime: « se il titolo di studio costituisce una presunzione ed una garanzia della capacità in chi lo possiede, di assolvere le funzioni per le quali viene richiesto, ciò non consente per altro di escludere che, anche chi ne manchi, abbia potuto dare di fatto prova della stessa capacità ».

Pertanto, con l'articolo 3 dell'acclusa proposta di legge viene previsto che nella prima attuazione della legge stessa, i posti vacanti nei vari gradi del nuovo ruolo dei disegnatori di gruppo *B* saranno assegnati a tutto indistintamente il personale appartenente al soppresso ruolo, avente grado eguale a quello da conferire, mentre viene stabilito che il personale attualmente inquadrato al grado iniziale del cessato ruolo

(grado XII) sia collocato nel grado XI del nuovo, prendendo posto dopo l'ultimo impiegato appartenente al grado XI del ruolo soppresso.

Onorevoli colleghi, la proposta di legge che si ha l'onore di sottoporre al vostro esame e alla vostra approvazione vuole essere unicamente un atto di giustizia, intesa com'è a restituire a questa benemerita categoria il trattamento giuridico da essa goduto fino all'entrata in vigore del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395. Atto di giustizia tanto più necessario ed urgente ove si consideri che personale di altre Amministrazioni ha sempre mantenuto il trattamento giuridico ora atteso dai disegnatori del Genio civile, e che, seppure ebbe a perderlo in dipendenza dello stesso regio decreto n. 2395, lo ha però prontamente riacquistato.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il ruolo organico dei disegnatori (gruppo *C*) del Corpo del Genio civile è soppresso.

È istituito il ruolo organico dei disegnatori (gruppo *B*) del Corpo del Genio civile di cui alla seguente tabella:

#### *Ruolo di disegnatori.*

##### (Gruppo *B*)

Grado	Qualifica	Numero dei posti
VII	Disegnatore capo di 1 <sup>a</sup> classe .	20
VIII	Disegnatore capo di 2 <sup>a</sup> classe .	30
IX	Disegnatore principale . . . .	55
X e XI	Disegnatore e disegnatore aggiunto . . . . .	121
Totale . . . .		226

Al personale del ruolo suddetto, per tutto quanto riguarda lo stato giuridico ed economico, si applicano le disposizioni sui ruoli di gruppo *B* del personale civile dell'Amministrazione dello Stato e quelle sull'ordinamento del personale del Genio civile.

ART. 2.

I posti del grado iniziale del ruolo dei disegnatori sono conferiti in seguito a concorso per esame, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento, ai candidati che siano forniti della maturità artistica conseguita presso i licei artistici o del titolo di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole statali o del diploma di geometra, secondo i nuovi ordinamenti scolastici, o della patente di perito agrimensore secondo i vecchi ordinamenti scolastici.

ART. 3.

Nella prima attuazione della presente legge i posti dei vari gradi del ruolo dei disegnatori saranno assegnati, con decorrenza dalla data dell'entrata in vigore della legge stessa, al personale appartenente alla data predetta al ruolo dei disegnatori soppresso, avente grado eguale a quello da conferire.

Il personale che alla data medesima si trovava al grado iniziale del ruolo soppresso sarà collocato nel grado XI del nuovo ruolo, prendendo posto dopo l'ultimo impiegato che apparteneva al grado XI del ruolo soppresso e con anzianità di grado decorrente a tutti gli effetti dalla data del collocamento nel nuovo ruolo.

Al personale così trasferito verrà computata per intero, a tutti gli effetti, l'anzianità di servizio maturata nel ruolo di provenienza e al personale che nel ruolo soppresso rivestiva il grado IX, X e XI sarà conservata, a tutti gli effetti, l'anzianità di grado goduta in detto ruolo.

Sempre nella prima attuazione della presente legge, i posti di grado VII del nuovo ruolo potranno essere conferiti per merito comparativo a giudizio del Consiglio di amministrazione al personale di grado IX del ruolo soppresso che abbia maturato in tale grado un periodo di anzianità di almeno 10 anni, e che abbia conseguito la promozione al grado VIII nel nuovo ruolo.

I periodi di anzianità richiesti per le promozioni ai posti che, dopo l'applicazione delle norme dei precedenti commi, risultano disponibili, sono ridotti di un anno e mezzo.

Tale riduzione non si applica al personale che abbia già fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di essa non si potrà fruire per conseguire più di una promozione.